



REGOLAMENTO INTERNO

Comunicazione alla Consob e diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da azionisti rilevanti nonché da persone a loro strettamente legate su azioni ESPRINET S.p.A. o su altri strumenti finanziari ad esse collegati
(internal dealing)

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di ESPRINET in data 07/04/2006

(Ultimo aggiornamento: 27 luglio 2020)

INDICE

| | | | | |
|-----------|----|--|------|----|
| | | PARTE I – Obiettivi e contenuti | | |
| 01 | 01 | Finalità del Regolamento | pag. | 4 |
| 01 | 02 | Riferimenti normativi | pag. | 5 |
| | | PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione | | |
| 02 | 01 | Premessa | pag. | 6 |
| 1 | | Azionisti Rilevanti | pag. | 6 |
| 2 | | Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti | pag. | 6 |
| 3 | | Soggetti Rilevanti nella Società | pag. | 7 |
| | | PARTE III – Operazioni oggetto degli obblighi di comunicazione | | |
| 03 | 01 | Operazioni oggetto di comunicazione | pag. | 8 |
| 03 | 02 | Strumenti finanziari oggetto di comunicazione | pag. | 8 |
| 03 | 03 | Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione | pag. | 9 |
| | | PARTE IV - Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni | | |
| 04 | 01 | Preposto | pag. | 11 |
| 04 | 02 | Compiti del preposto | pag. | 11 |
| 04 | 03 | Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni | pag. | 12 |
| 04 | 04 | Procedure operative | pag. | 12 |
| | | PARTE V - Termini di invio delle informazioni da parte degli Azionisti Rilevanti e delle persone loro strettamente legate e di pubblicazione delle medesime | | |
| 05 | 01 | Comunicazione alla Consob ed alla Società | pag. | 13 |
| 05 | 02 | Assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob da parte della Società | pag. | 13 |
| 05 | 03 | Pubblicazione delle informazioni | pag. | 13 |
| | | PARTE VI - Norme finali | | |
| 06 | 01 | Diffusione del Regolamento | pag. | 15 |
| 06 | 02 | Compito degli Azionisti Rilevanti | pag. | 15 |
| 06 | 03 | Controllo sul rispetto del Regolamento | pag. | 15 |
| 06 | 04 | Modifiche ed integrazioni al Regolamento | pag. | 15 |
| | | Parte VII – Inosservanza delle regole di comportamento | | |
| 07 | 01 | Sanzioni | pag. | 16 |
| | | Allegati | | |

| | | | | |
|----------|--|---|------|----|
| A | | Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché altro soggetto che controlla l'emittente quotato | pag. | 17 |
| | | Appendice | | |
| | | Normativa richiamata | pag. | 20 |

PARTE I – Obiettivi e contenuti

01.01 Finalità del Regolamento

In coerenza con l'entrata in vigore dell'art. 19, Regolamento (UE) 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, (di seguito Reg. 596/2014), del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 e del Regolamento delegato (UE) 2016/522, e delle modifiche apportate al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito "TUF") il Consiglio di Amministrazione di **ESPRINET S.p.A.** (di seguito la "Società") ha adottato nella seduta del 25 luglio 2016 il Regolamento Interno (di seguito il "Regolamento") che disciplina i flussi informativi alla Società, alla Consob ed al pubblico relativi alle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate dagli **soggetti rilevanti**, nonché da persone a loro strettamente associate.

Al fine di dare attuazione al Regolamento (UE) 596/2014 (nel seguito "MAR") sugli abusi di mercato, CONSOB, con delibera 19925 del 22 marzo 2017, ha modificato gli artt. 152-sexies, 152-septies, 152-octies del Regolamento Emittenti che disciplinano le operazioni su azioni Esprinet o su altri strumenti finanziari ad esse collegate effettuate da **azionisti rilevanti** nonché da persone strettamente legate ad essi. Pertanto il presente Regolamento Interno è destinato ai soli **azionisti rilevanti** nonché da persone strettamente legate ad essi.

La normativa si applica alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari ed alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

La normativa è volta a dare trasparenza alle operazioni effettuate dagli azionisti rilevanti su titoli degli emittenti quotati.

Le modalità di attuazione degli obblighi sopra previsti sono individuate con regolamento emanato dalla Consob, ai sensi dell'art. 114, comma 7, TUF.

Il presente Regolamento è volto a disciplinare le modalità di comunicazione alla Società delle informazioni, nonché le modalità di gestione da parte della Società delle comunicazioni ricevute e di assolvimento degli obblighi di diffusione gravanti sulla medesima, individuando il soggetto preposto, ai sensi del quinto comma dell'art. 152-octies del RE.

01.02 **Riferimenti normativi**

| | |
|-----------------------|--|
| Reg. 596/ 2014 | <i>Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.</i> |
| Reg. 2016/523 | <i>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.</i> |
| Reg. 522/2015 | <i>Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.</i> |
| TUF | <i>Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni).</i> |
| RE | <i>Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58 in materia di emittenti (deliberazione Consob n. 11971 del 14/5/1999 e successive modifiche ed integrazioni).</i> |

PARTE II – Soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione

02.01 *Premessa*

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 114, comma 7 del TUF, (in breve anche *comunicazioni internal dealing*), aventi per oggetto tutte le operazioni concernenti le azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati (in breve anche *operazioni*), gli azionisti rilevanti, nonché le persone a loro strettamente legate (come definite al successivo punto 2).

Sono tenuti ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 19, Reg.596/2014, aventi per oggetto tutte le operazioni concernenti le quote o i titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, i soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate.

1 *Azionisti Rilevanti*

Sono *Azionisti Rilevanti* chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118, RE ⁽¹⁾, **pari almeno al 10 per cento del capitale sociale** della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che **controlla** la Società.

2 *Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti*

Ai sensi dell'art. 152-sexies, RE, per *persone strettamente legate agli azionisti rilevanti*, si intendono:

- 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e se, conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli azionisti rilevanti;
- 2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un azionista rilevante o una delle persone indicate sub 1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un azionista rilevante o da una delle persone indicate sub 1);
- 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un azionista rilevante o di una delle persone indicate sub 1);

⁽¹⁾ Ai sensi dell'art. 118, RE sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi ovvero è sospeso, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto ove ricorra uno dei seguenti casi o una combinazione degli stessi:

- a) il diritto di voto spetti in qualità di creditore pignoratizio o usufruttuario;
- b) il diritto di voto spetti in qualità di depositario o intestatario conto terzi, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente;
- c) il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante;
- d) il diritto di voto spetti in base ad un accordo che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito del medesimo.

Ai medesimi fini sono computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

Le società di gestione e i soggetti abilitati calcolano la partecipazione con riferimento al totale delle partecipazioni gestite.

5) i *trust* costituiti a beneficio di un azionista rilevante o di una delle persone indicate sub 1).

| |
|---|
| 3 <i>Soggetti rilevanti nella Società</i> |
|---|

Sono *Soggetti Rilevanti* nella Società:

- a) gli Amministratori;
- b) i Sindaci effettivi;
- c) i soggetti che svolgono funzioni di direzione;
- d) i dirigenti che non rivestono un ruolo negli organi di cui alla lettera a) e b), ma hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente tale entità e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

Per le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 19, Reg.596/2014, si rimanda al Regolamento Interno appositamente istituito.

PARTE III – Operazioni oggetto degli obblighi di comunicazione

03.01 *Operazioni oggetto di comunicazione*

Fatto salvo quanto previsto sub 03.03, gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni di:

- acquisto
- vendita
- sottoscrizione
- scambio

di **azioni** emesse dalla Società o di altri **strumenti finanziari collegati** alle anzidette azioni.

03.02 *Strumenti finanziari oggetto di comunicazione*

Gli strumenti finanziari ⁽²⁾ oggetto di comunicazione sono le azioni emesse da Esprinet S.p.A., nonché gli "strumenti finanziari collegati alle azioni", ossia:

- 1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni (*ad es. i warrant*);

⁽²⁾ Per "**strumenti finanziari**" si intendono: (i) valori mobiliari; (ii) strumenti del mercato monetario; (iii) quote di un organismo di investimento collettivo; (iv) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; (v) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; (vi) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica; (vii) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli citati al punto (vi), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; (viii) strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito; (ix) contratti finanziari differenziali; (x) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione; (xi) quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni).

- 2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse (*ad es. le obbligazioni convertibili*);
- 3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 2-ter lettera a), del TUF;
- 4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni (*ad es. azioni di risparmio convertibili*);
- 5) le **azioni quotate emesse da società controllate dalla Società** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegate;
- 6) le **azioni non quotate emesse da società controllate rilevanti** e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da 1) a 4) ad esse collegati.

03.03 Operazioni escluse dagli obblighi di comunicazione

Non devono essere comunicate:

- a) le operazioni **il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno**; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

L'importo di cui sopra è calcolato sommando le operazioni (sia gli acquisti che le vendite, tutti con segno positivo), relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun *azionista rilevante* e quelle effettuate per conto delle *persone strettamente legate* a tali soggetti;

- b) le operazioni **effettuate tra l'azionista rilevante e le persone ad esso strettamente legate**;
- c) le operazioni effettuate dalla Società e da società da essa controllate;
- d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di *market making*;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o *market making*, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;e, qualora operi in qualità di market maker,
 - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2014/65/UE allo svolgimento dell'attività di *market making*;
 - fornisca alla Consob l'accordo di *market making* con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
 - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il *market maker*

deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

PARTE IV – Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni

04.01 Preposto

Il soggetto preposto (il “Preposto”) al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui alla Parte V del presente Regolamento viene designato dal Consiglio di Amministrazione, che potrà incaricare anche un soggetto diverso dai propri componenti; il Preposto così incaricato resterà in carica sino a nuova determinazione da parte del Consiglio e risponderà direttamente all’Amministratore Delegato, che provvederà a farsi rilasciare dal medesimo l’accettazione scritta della nomina e del Regolamento.

04.02 Compiti del Preposto

Sono compiti del Preposto:

- a) monitorare le disposizioni normative e regolamentari in materia di comunicazioni *internal dealing*, al fine del tempestivo allineamento delle procedure in essere;
- b) predisporre ed aggiornare, con il supporto dei funzionari dell’ufficio del personale per i soggetti dipendenti, l’elenco nominativo dei *soggetti rilevanti*;
- c) accertarsi che i *soggetti rilevanti* abbiano ricevuto copia del Regolamento (e delle eventuali successive modifiche e/o integrazioni) e che abbiano sottoscritto apposita dichiarazione attestante l’impegno sugli stessi gravante di comunicare alle *persone a loro strettamente associate* gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 19, Reg. 596/2014;
- d) fornire assistenza ai *soggetti rilevanti* e agli *azionisti rilevanti* per l’espletamento degli obblighi di comunicazione;
- e) provvedere al tempestivo ricevimento delle comunicazioni;
- f) inviare alla Consob, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, le comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti*;
- g) provvedere alla pubblicazione, nei termini e nei modi previsti dalla normativa, delle comunicazioni ricevute dai *soggetti rilevanti* e dagli *azionisti rilevanti*;
- h) inviare ai *soggetti rilevanti* comunicazione relativa all’imminente decorrere dei *blocking periods*;
- i) curare la conservazione delle comunicazioni pervenute, di quelle inviate alla Consob e di quelle pubblicate, assicurando che alle stesse abbiano accesso solo le persone autorizzate dalla Società;
- j) curare la conservazione degli eventuali accordi sottoscritti con i *soggetti rilevanti* e gli *azionisti rilevanti* per l’invio alla Consob e/o la pubblicazione, a cura della Società per conto dei *soggetti rilevanti* e degli *azionisti rilevanti*, delle comunicazioni, nonché di tutta l’ulteriore documentazione inviata/ricevuta ai/dai *soggetti rilevanti* e dagli *azionisti rilevanti* in relazione al presente Regolamento e sue procedure di attuazione;
- k) segnalare alla Società le variazioni intervenute nella normativa che possano rendere necessarie o opportune modifiche del presente Regolamento;
- l) coordinarsi con la funzione incaricata dell’aggiornamento dell’eventuale sito intranet affinché risulti pubblicato il Regolamento, nell’ultima versione vigente;
- m) ottenere, se necessario, il consenso al trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Il Preposto non potrà essere ritenuto responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della Società derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte (i) dei *Soggetti Rilevanti* o delle *persone loro strettamente associate* e da parte (ii) degli *Azionisti Rilevanti* o delle *persone loro strettamente legate*.

04.03 *Obblighi di riservatezza e divieti al compimento di operazioni*

Il Preposto è tenuto a mantenere la massima riservatezza in merito alle comunicazioni ricevute, trattando le medesime quali Informazioni Privilegiate fino alla loro diffusione al mercato, con assoluto divieto di:

- **comunicare o diffondere** con qualsiasi mezzo le informazioni sulle *operazioni*, che non abbiano già formato oggetto di diffusione al pubblico, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento;
- **compiere** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- **utilizzare** direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, le Informazioni Privilegiate per raccomandare o indurre altri, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

Quanto precede, nel rispetto della vigente normativa in materia di "abuso di informazioni privilegiate".

04.04 *Procedure operative*

Il Preposto deve adottare le procedure necessarie a garantire che tutte le informazioni e la documentazione (sia su supporto cartaceo che informatico) dallo stesso trattata e/o ricevuta inerente alle comunicazioni *internal dealing*, non sia accessibile a soggetti non autorizzati.

PARTE V – Termini di invio delle informazioni da parte degli Azionisti Rilevanti e delle persone loro strettamente legate e di pubblicazione delle medesime

05.01 Comunicazione alla Consob ed alla Società

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152-octies gli *Azionisti Rilevanti* comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiuti da loro stessi e dalle persone strettamente legate,

entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione ⁽³⁾.

L'assolvimento degli obblighi di comunicazione e di pubblicazione delle informazioni sulle *operazioni* compiute dagli *Azionisti Rilevanti*, e dalle *persone loro strettamente legate*, deve avvenire mediante utilizzo del modello denominato "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato" riportato nell'Allegato 6 del RE (vedasi Allegato A).

05.02 Assolvimento degli obblighi di comunicazione alla Consob da parte della Società

La Società si rende disponibile ad effettuare, per conto degli anzidetti *Azionisti Rilevanti*, la comunicazione alla Consob di cui sub 05.01, a condizione che il modulo per la notifica e la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate (Allegato 6 al RE) venga trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto **entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione** con una delle seguenti modalità:

- a) invio a mezzo mail al seguente indirizzo: internaldealing@esprinet.com
- b) consegna a mano al Preposto al ricevimento e gestione delle comunicazioni, presso la sede legale della Società.

Le comunicazioni dovute a Consob dagli *Azionisti Rilevanti*, per sé e per le persone strettamente legate, sono effettuate tramite telefax al numero 06.84.77757 ovvero via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, all'attenzione dell' "Ufficio Informazione Mercati" indicando come oggetto "Internal Dealing". Qualora l'obbligo di comunicazione a Consob ricada sulla Società ai sensi di quanto precedentemente indicato, la Società procederà all'invio del Modello Internal Dealing all'indirizzo PEC sopra citato.

05.03 Pubblicazione delle informazioni

In conformità all'articolo 152-octies, RE, la Società pubblica le informazioni con le comunicazioni ricevute **entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni** e le trasmette al meccanismo di stoccaggio autorizzato cui ha aderito.

⁽³⁾ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

La pubblicazione delle informazioni da parte della Società deve avvenire mediante:

- a) diffusione del modello mediante sistema di diffusione delle informazioni regolamentate cui la Società aderisce;
- b) stoccaggio del modello tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato prescelto (con tale adempimento si intende assolto l'obbligo nei confronti di Consob);
- c) sul sito *internet* della Società nell'apposita sezione.

A tal fine, la Società utilizza il sistema di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate cui ha aderito, assolvendo in tal modo agli obblighi informativi nei confronti del pubblico e nei confronti di Consob.

| |
|--------------------------------|
| PARTE VI – Norme finali |
|--------------------------------|

06.01 *Diffusione del Regolamento*

Il presente Regolamento sarà portato a conoscenza di tutti i destinatari a cura del Preposto.

06.02 *Compito degli Azionisti Rilevanti*

E' compito degli *Azionisti Rilevanti*

- i) notificare, per iscritto, alle *persone strettamente legati* gli obblighi loro spettanti
e
- ii) conservare copia della notifica effettuata.

06.03 *Controllo sul rispetto del Regolamento*

L'attività di vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è rimessa al **Preposto**.

Tutti i destinatari sono tenuti a fornire al **Preposto** la massima collaborazione, agevolando le verifiche e fornendo le informazioni richieste.

06.04 *Modifiche e integrazioni del Regolamento*

Le eventuali modifiche e/o integrazioni del Regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le modifiche di mero adeguamento a variazioni della normativa di legge e regolamentare, che potranno essere apportate dal Preposto il quale ne dovrà dare informativa al Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva.

Il testo aggiornato del Regolamento dovrà essere portato a conoscenza di tutti i destinatari, ai sensi del punto 06.01.

PARTE VII – Inosservanza delle regole di comportamento

07.01 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 193 TUF, salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, TUF per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applicano le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, o se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo.

Se le comunicazioni indicate sopra sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra la causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, TUF le seguenti misure e sanzioni amministrative:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

Per le violazioni indicate sopra, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), TUF le sanzioni amministrative previste sono:

- a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa;
- b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;
- c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

La Società non potrà essere ritenuta responsabile degli inadempimenti agli obblighi di informativa posti a carico della stessa derivanti da omessa, non corretta o ritardata comunicazione da parte degli *Azionisti Rilevanti* e delle persone loro strettamente legate.

APPENDICE

ALLEGATI

Allegato A

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da chiunque detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché altro soggetto che controlla l'emittente quotato

| | | |
|-----------------|--|--|
| 1 | Dati relativi al soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento o che controlla l'emittente quotato o alla persona strettamente legata | |
| a) ¹ | Nome | <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione: |
| 2 | Motivo della notifica | |
| a) | Motivo della notifica | <i>Soggetto che detiene azioni in misura almeno pari al 10 per cento dell'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> <i>Soggetto che controlla l'emittente quotato:</i> <input type="checkbox"/> ----- <i>Soggetto strettamente legato:</i> <input type="checkbox"/> Indicare che la notifica riguarda una persona strettamente legata a: <i>Per le persone fisiche:</i> Nome: Cognome: <i>Per le persone giuridiche:</i> Denominazione: |

¹ Dati relativi al soggetto che effettua l'operazione

[Per le persone fisiche: nome e cognome.]

[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]

APPENDICE

| b) ² | Notifica iniziale/modifica | Notifica iniziale: <input type="checkbox"/> | | | | | |
|-----------------|---|---|--|----------|----------|--|--|
| | | Modifica della precedente notifica | | | | | |
| | | Motivo della modifica: | | | | | |
| 3 | Dati relativi all'emittente | | | | | | |
| a) ³ | Nome | Esprinet S.p.A. | | | | | |
| b) ⁴ | LEI | 8156007E3375956ADD08 | | | | | |
| 4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | | | | | | |
| a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento | AZIONE | | | | | |
| | Codice di identificazione | ISIN IT0003850929 | | | | | |
| b) ⁵ | Natura dell'operazione | | | | | | |
| c) ⁶ | Prezzo/i e volume/i | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Prezzo/i</th> <th>Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Prezzo/i | Volume/i | | |
| Prezzo/i | Volume/i | | | | | | |
| | | | | | | | |
| d) ⁷ | Data dell'operazione | | | | | | |

² [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]

³ [Nome completo dell'entità.]

⁴ [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]

⁵ [Acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio].

⁶ [Se più operazioni della stessa natura vengono effettuate lo stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in forma aggregata il volume complessivo e il prezzo medio ponderato di dette operazioni].

APPENDICE

| | | |
|----|-----------------------|---|
| e) | Luogo dell'operazione | Nome della sede di negoziazione: Codice di identificazione: «Al di fuori di una sede di negoziazione»: <input data-bbox="1222 344 1276 412" type="checkbox"/> |
|----|-----------------------|---|

⁷ [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]

APPENDICE

APPENDICE
NORMATIVA RICHIAMATA

REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione

Articolo 19 - Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione

1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;

b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell'operazione.

Il primo comma si applica qualora l'ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell'arco di un anno civile.

2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.

Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all'autorità competente dello Stato membro d'origine conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all'autorità competente della sede di negoziazione.

3. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni provvede affinché le informazioni notificate ai sensi del paragrafo 1 siano comunicate al pubblico tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dall'operazione in modo tale da consentire un rapido accesso a tali informazioni su base non discriminatoria, conformemente alle norme tecniche di attuazione di cui all'articolo 17, paragrafo 10, lettera a).

L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.

In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un'autorità competente possa diffondere al pubblico le informazioni.

4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:

a) hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato; o

APPENDICE

b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.

5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.

Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.

6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:

a) il nome della persona;

b) il motivo della notifica;

c) la denominazione dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;

d) la descrizione e l'identificativo dello strumento finanziario;

e) la natura dell'operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;

f) la data e il luogo dell'operazione o delle operazioni; nonché

g) il prezzo e il volume dell'operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.

7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

APPENDICE

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.

8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell'arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.

9. Un'autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l'ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L'ESMA pubblica sul suo sito Internet l'elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni adottate dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.

10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all'asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti qualora siano registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.

11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle quote o ai titoli di credito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:

a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione; o

b) il diritto nazionale.

12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:

a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l'emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificerebbero il permesso di negoziare.

14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l'obbligo di cui al paragrafo 1.

APPENDICE

15. Al fine di assicurare un'applicazione uniforme del paragrafo 1, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/522 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2015 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica

Articolo 7 - Negoziazione durante un periodo di chiusura

1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014; b) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura. 2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

Articolo 8 - Circostanze eccezionali

1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali. 2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo. 3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; b) deve adempiere o si trova in una situazione creata prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

Articolo 9 - Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura

L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui: a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti

APPENDICE

strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi; b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata; c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile; iii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente; d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; ii) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura; e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo; f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.

Articolo 10 - Operazioni soggette a notifica

1.A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente. Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per

APPENDICE

quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati. 2. Le operazioni soggette a notifica includono: a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati [...]

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della Legge 6 febbraio 1996, n. 52

Art. 114 (Comunicazioni al pubblico)

1. Gli emittenti quotati comunicano al pubblico le informazioni privilegiate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 10. La Consob detta disposizioni per coordinare le funzioni attribuite al gestore del mercato con le proprie e può individuare compiti da affidargli per il corretto svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 64, comma 2, lettera d).

(omissis)

7. Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al dieci per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione è effettuata anche dalle persone strettamente legate ai soggetti sopra indicati, individuati dalla Consob con regolamento. La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente.

APPENDICE

(omissis)

Art. 114-bis (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori)

1. I piani di compensi basati su azioni o strumenti finanziari a favore di componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, ovvero di componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di collaboratori di altre società controllanti o controllate sono approvate dall'assemblea ordinaria dei soci.

(omissis)

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato).

(omissis)

Sezione II

Art. 152-sexies (Definizioni)

1. Nella presente Sezione si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

c) "soggetti rilevanti": chiunque detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies (Ambito di applicazione)

1. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) agli emittenti azioni quotate in un mercato regolamentato che non abbiano sede in uno stato dell'Unione e che abbiano l'Italia come Stato membro d'origine.

APPENDICE

2. Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i ventimila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori ventimila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;
- c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
- d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché il medesimo soggetto:
 - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
 - e, qualora operi in qualità di market maker,
 - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2014/65/UE allo svolgimento dell'attività di market making;
 - fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;
 - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.

4. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, non si applicano qualora i soggetti rilevanti o le persone strettamente legate ad essi siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Art. 152-octies (Modalità e tempi della comunicazione alla Consob e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini ivi indicati. In tal caso l'emittente quotato pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

3. La comunicazione alla Consob prevista dal comma 1 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini indicati dal comma 2.

4. Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6.

5. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

6. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.